

Il deposito di rifiuti nell'attuale normativa

Vincenzo Paone

Il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevede una serie di attività caratterizzate dal comune denominatore di consistere nell'accantonamento di rifiuti.

A parte l'attività che integra la fattispecie della discarica, in cui l'ammasso di rifiuti sul suolo e nel suolo è definitivo, negli altri casi si tratta di accumuli temporanei di rifiuti.

Queste tipologie di "deposito" si differenziano però sotto molteplici profili.

In primo luogo, la legge contempla il caso in cui l'ammasso dei rifiuti prodotti da terzi sia finalizzato allo smaltimento o al recupero: si parla a questo riguardo di deposito preliminare o di messa in riserva. Il loro svolgimento è permesso soltanto se si è muniti di preventiva autorizzazione.

In secondo luogo, l'art. 14, 1° comma, vieta il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Con questa locuzione non si indica il deposito privo di autorizzazione, disciplinato da altre norme, ma il deposito realizzato al di fuori dei casi in cui la legge consente che possa essere effettuato un ammasso provvisorio di rifiuti, sia pure subordinato al "controllo" da parte della pubblica autorità¹.

Il d.leg. 22/97 sanziona la violazione di questa disposizione in modo diverso a seconda che il deposito sia attuato da un privato - anche su area privata - oppure dai titolari di enti ed imprese: in questa seconda ipotesi, è sempre predisposta la sanzione penale.

Infine, un posto rilevante in questa sintetica rassegna lo occupa il deposito temporaneo di rifiuti previsto dall'art. 6, lett. *m*) che ricorda parzialmente lo stoccaggio provvisorio di rifiuti regolamentato dal d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915. Infatti, anche in questa ipotesi, i rifiuti sono depositati nel luogo in cui sono prodotti prima di essere raccolti e trasferiti altrove (per essere assoggettati a operazioni di smaltimento o di recupero).

La legge detta specifiche condizioni affinché il deposito temporaneo possa essere considerato regolare. Un problema che si è posto è quello concernente il mancato rispetto delle prescrizioni legali. Una lettura forse non troppo meditata dell'art. 28, 5° comma, che recita "Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12 ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, 1° comma, lett. *m*)", ha portato a ritenere che il deposito temporaneo irregolare non sia soggetto ad autorizzazione solo quando sono rispettate le condizioni dell'art. 6 con la conseguenza che in caso contrario dovrebbe trovare applicazione l'art. 51, 1° comma, che sanziona chiunque effettui attività di recupero/smaltimento di rifiuti in carenza dell'autorizzazione di cui all'art. 28.

Questa tesi però non tiene conto che il deposito temporaneo non costituisce "operazione di gestione" ai sensi dell'art. 1, lett. *d*), della direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442. In tal senso

depone la sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e 177/98, Lirussi ⁱⁱ, che ha argomentato che gli allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13, della direttiva vanno interpretati nel senso che un'operazione temporanea di raggruppamento di rifiuti effettuata, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti costituisce un'operazione di "deposito temporaneo" e non di "deposito preliminare" e non fa parte delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti. Non sono perciò applicabili le sanzioni penali previste per chi è sprovvisto dell'autorizzazione preventiva.

Di contro, il deposito temporaneo irregolare, quello cioè attuato in difformità da quanto previsto nell'art. 6, è riconducibile alla fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti sanzionato in forza del 2° comma dell'art. 51. La giurisprudenza è ormai orientata pacificamente in questo senso. ⁱⁱⁱ

Da ultimo, un importante contributo in materia deriva dalla decisione della Corte di Giustizia 18 aprile 2002, C-9/00, Palin ^{iv} (confermata da quella emessa in data 11 settembre 2003, C-114/01, Avesta Polarit Chrome).

La Corte, infatti, ha deciso che il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti. In questa ottica, il luogo di deposito, la composizione dei detriti nonché il fatto che non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto.

All'obiezione che l'atto di depositare i residui non può essere correttamente inteso come "disfarsene", visto che il produttore in quel momento non sa se verranno utilizzati o no, la Corte ha replicato che un detentore che intenda lasciare depositato per una durata indefinita sull'area qualsiasi residuo che non venga utilizzato altrimenti soddisfa la definizione anche se nel momento rilevante non è in grado di identificare quali pietre resteranno e quali saranno utilizzate. Inoltre, si è avuto cura di sottolineare che tali residui, ancorchè suscettibili di essere utilizzati per altri impieghi, vanno considerati rifiuti perché "il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442 intende riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo. Quindi né il fatto che alcuni detriti siano oggetto di un'operazione di trattamento prevista dalla direttiva 75/442, né la circostanza che essi siano riutilizzabili consentono di stabilire se tali detriti siano o meno rifiuti ai sensi della direttiva 75/442".

Infine, un punto che merita ulteriori futuri approfondimenti è quello legato al recente decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Infatti, l'art. 2. lett. g), definisce la discarica come l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Come si vede, la legge ha instaurato un automatismo tra il superamento dei limiti temporali prefissati per il raggruppamento dei rifiuti operato dallo stesso produttore e la realizzazione di una discarica. D'ora in avanti, dunque, anche in base a questa nuova normativa, chi vorrà tenere in deposito temporaneo i propri rifiuti dovrà fare molta attenzione per non incorrere nelle gravi sanzioni previste per chi realizza una discarica abusiva: non si dimentichi, infatti, che l'art. 51, 3° comma, d.leg. 22/97, non solo prevede la pena dell'arresto da sei mesi a due anni congiunta a quella dell'ammenda (peraltro, aumentata se in discarica sono stoccati rifiuti pericolosi), ma dispone che alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue anche la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

ⁱ Su questo tema, v. specificamente Paone, Dallo «stoccaggio» al «deposito temporaneo», in *Ambiente*, 1999, 368. Inoltre, v. Maglia-Rocca, Il deposito temporaneo, in *RivistAmbiente*, 2002, 1157; Santoloci, La cassazione ritorna sul concetto di «deposito temporaneo», *ibid.*, 77; Santoloci, Il deposito temporaneo: tra innovazione ed abuso, *id.*, 2001, 700; Provenzali, La legittimità del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prescinde dall'autorizzazione regionale, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2001, 95; Coppini, Ancora dubbi sul concetto di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, *id.*, 1999, 129; Amendola, Deposito temporaneo di rifiuti: l'affare si complica, in *Ambiente*, 1998, 215; D'Angiulli, Deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e «sospetto» di illegittimità costituzionale, *ibid.*, 1998, 432; F. Giampietro-D'Angiulli, Stoccaggio e deposito temporaneo: quali differenze?, *id.*, 1997, 259.

ⁱⁱ In *Foro it.*, 1999, IV, 441.

ⁱⁱⁱ Cass., sez. III, 15-07-1997, Ciarcià, *Foro it.*, 1998, II, 530; Cass., sez. III, 21-01-2000, Rigotti, *Foro it.*, 2000, II, 700; Cass., sez. III, 03-07-2001, Migliozzi, *Foro it.*, 2002, II, 354; Cass., sez. III, 05-03-2002, Amadori, *Foro it.*, 2002, II, 673; Cass., sez. III, 11-04-2002, Brustia, *Ced Cass.*, rv. 221883. Da ultimo, v. Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2003, n. 1576 - Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2003, n. 84, in *Ambiente*, 2003, 978.

^{iv} In *Ambiente*, 2003, 70, con commento di P. Giampietro, La Corte di giustizia CE tenta di ampliare la nozione di rifiuto e il suo riutilizzo «tal quale».